

**XXXIV Congresso Nazionale Forense
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione

**REVISIONE DELLO STATUTO-REGOLAMENTO CONGRESSUALE
APPROVATO NEL CORSO DEL XXXIII CONGRESSO NAZIONALE
FORENSE DI RIMINI**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. EDOARDO FERRARO
(DELEGATO DEL FORO DI PADOVA)**

**Mozione statutaria per emendamento dell'art. 4, comma 9
dello Statuto e Regolamento del Congresso Nazionale Forense.**

**Mozione per modificare il numero massimo di preferenze esprimibili nell'elezione
dei delegati congressuali.**

Il Congresso Nazionale Forense è definito dalla stessa legge 247 del 2012 come la “massima assise dell'Avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative”, ovvero deve essere quell'organo nel quale si trasfondono tutte le istanze e le indicazioni provenienti dall'ordinamento forense, sia istituzionale che associativo.

In ragione di ciò, appare preferibile una maggiore apertura nella individuazione del numero massimo di voti esprimibili per la scelta dei delegati congressuali, in modo da garantire una presenza del maggior numero di componenti possibile all'assise.

Si ritiene che sia la quota di voti esprimibile per i candidati (pari a tre quarti degli eleggibili) che il riferimento ad un arrotondamento che possa essere anche in eccesso, siano da emendarsi con il limite di voti esprimibili pari a due terzi, ed un arrotondamento sempre per difetto.

Peraltro, si fa presente come molti ordini abbiano quantificato in modo difforme l'arrotondamento a “X,5”, alcuni ritenendolo da effettuarsi per eccesso mentre altri per difetto, creando situazioni difformi tra i vari ordini. L'arrotondamento per difetto quindi, oltre ad essere maggiormente democratico nei termini di cui sopra, rende uniforme anche l'interpretazione sul numero di candidati eleggibili.

Si propone la modifica del comma 9 dell'art. 4 nel modo seguente:

TESTO ATTUALE

Art. 4 (Delegati al Congresso)

9. Ogni elettore manifesta il proprio voto esprimendo le preferenze per singoli candidati in numero non superiore a tre quarti di quello dei Delegati da eleggere, con arrotondamento all'unità per approssimazione in difetto o in eccesso.

TESTO EMENDATO

Art. 4 (Delegati al Congresso)

9. Ogni elettore manifesta il proprio voto esprimendo le preferenze per singoli candidati in numero non superiore a **due terzi** di quello dei Delegati da eleggere, con arrotondamento all'unità per approssimazione in difetto ~~o in~~ **eccesso**.

(Firmato Digitalmente)

Avv. Edoardo Ferraro